



Ordinanza n. 335 del 14 agosto 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs. 267/2000 per il contenimento dei fenomeni di assembramento su aree pubbliche in occasione dello spettacolo pirotecnico del 15 agosto 2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e contestuale emanazione del D.L. n. 83/2020 del 30 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 27 maggio 2020 n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020 n. 74, che in particolare all'art. 1 comma 8 prevede che *“è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

VISTA la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID-19;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 che ha disposto, con efficacia dal 9 agosto 2020 e sino al 7 settembre 2020, all'art. 1 quanto segue:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto di sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. E' Fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 66 dell'08/08/2020, che conferma sull'intero territorio regionale, per il periodo dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020, le misure disposte con le Ordinanze n. 62 del 15 luglio 2020 e così delle Ordinanze n. 56 del 12 giugno, n. 59 del 1 luglio, n. 61 dell'8 luglio 2020, nonché dell'Ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020, per cui sino al 7 settembre 2020 si applicano tutte le disposizioni riferite *“al divieto di assembramenti, all'obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento, nonché di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, ed in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno un metro non sai assicurata”*;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione

individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento;

CONSIDERATO altresì che il giorno 15 agosto 2020, con il patrocinio concesso dal Comune di Avellino con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 dell'11 agosto 2020 nell'ambito delle celebrazioni in onore di "Maria SS. Assunta in Cielo", alle ore 24:00 si terrà uno spettacolo di fuochi pirotecnici al Piazzale degli Irpini, per cui è previsto un maggior afflusso di persone, con il rischio ulteriore di assembramenti;

TENUTO CONTO delle indicazioni emerse in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto presso la Prefettura di Avellino lo scorso 11 agosto 2020 nonché di quelle contenute nel provvedimento della Questura di Avellino del 13 agosto 2020 prot.38048 del 14 agosto 2020, che in particolare pone tra la seguente prescrizione "*in ogni caso, sia per esigenze di incolumità che di salute pubblica, anche alla luce della attuale situazione di emergenza epidemiologica, tutte le misure organizzative necessarie per l'ottimale svolgimento dello spettacolo pirotecnico dovranno prevenire assembramenti non consentiti dalle vigenti disposizioni*";

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata ed è allo stato connotata da andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo e diffusivo nella popolazione;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "*nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni ed i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle loro competenze e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale*";

RITENUTO, urgente ed inderogabile, scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi e, quindi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze, e quindi interdire al pubblico le zone limitrofe al Piazzale degli Irpini in occasione dello spettacolo di cui sopra;

VISTI

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

che il giorno 15 agosto 2020, dalle ore 23:30 e sino al termine della manifestazione, venga interdetto l'accesso al pubblico alle sottoelencate vie, da tenersi in ogni caso completamente libere da persone:

Via Zoccolari dall'intersezione con Via Greco alla intersezione con Via Annarumma;

Viale De Gasperi dalla intersezione con Via Annarumma alla intersezione con Via Genovese.

SI RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA

- di portare comunque sempre con sé la mascherina anche negli altri luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e, in ogni caso, nei luoghi o spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;

- di indossare sempre la mascherina all'interno dei luoghi chiusi.

AVVISA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 160/5/2020 n.33, convertito con Legge n. 74 del 14 luglio 2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura U.T.G. di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avellino, 14 agosto 2020

IL SINDACO
dott. Gianluca Festa

